

N. 00992/2011 REG.PROV.CAU.  
N. 01687/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2011, proposto da:

*[Redacted]*, rappresentato e difeso dall'avv. *[Redacted]*, con domicilio eletto presso *[Redacted]* in Firenze, via di Novoli *[Redacted]*;

***contro***

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento n. GDAP-00271957-2011 adottato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale in data 08.07.2011 e notificato in data 20.07.2011, con il quale veniva rigettata l'istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/1992, nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, collegato, consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare provvisto di fumus boni iuris, non avendo l'Amministrazione valutato l'istanza del ricorrente alla luce dell'art. 33, 3° comma, della L. 104/92, così come novellato dall'art. 24 della L. 183/2010;

Ritenuto che le spese della fase cautelare seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, ai fini del riesame dell'istanza di trasferimento del ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

fissa per la trattazione di merito del ricorso la pubblica udienza del 18 aprile 2012.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese della fase cautelare che liquida nella complessiva somma di euro 1000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con

l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)